

Art. 30. Revoca dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento degli asili-nido privati.

La Regione, in ogni momento, su segnalazione del comune competente per territorio, degli utenti o di qualsiasi cittadino interessato, ravvisi la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per la concessione della autorizzazione all'apertura ed al funzionamento dell'asilo-nido privato, provvede, con apposito atto deliberativo, alla sua revoca, dandone contestuale comunicazione all'ente locale interessato, salva comunque la competenza amministrativa regionale di chiusura immediata del servizio, a norma della vigente legislazione in materia.